

Allegato A alla delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021

Disposizioni applicative e integrative dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 92/2017

INDICE

PARTE I	PRINCIPI E CRITERI PER LA REGOLAZIONE DI RETI E SISTEMI AEROPORTUALI	4
I.1	Finalità dell'intervento	4
I.2	Reti aeroportuali: Aspetti procedurali per la revisione dei diritti	4
	Misura 1 Ambito di applicazione	4
	Misura 2 Procedura per l'istanza per l'applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete	4
	Misura 3 Procedura di revisione dei diritti aeroportuali	5
	Misura 4 Informativa da parte del gestore e dei vettori	5
	4.1 Principi generali	5
	4.2 Informativa da parte del gestore agli utenti	5
	4.3 Documentazione informativa da parte del vettore	6
	Misura 5 Esito della consultazione	6
	Misura 6 Monitoraggio annuale della qualità e degli investimenti	6
	6.1 Principi generali	6
	6.2 Monitoraggio sugli investimenti	6
	6.3 Monitoraggio sulla qualità	6
	Misura 7 Attività di vigilanza	6
I.3	Reti aeroportuali: Costing	6
	Misura 8 Metodologia di calcolo dei diritti nel periodo tariffario	6
	Misura 9 Tasso di remunerazione del capitale investito	6
I.4	Reti aeroportuali: Pricing	7
	Misura 10 I prodotti soggetti a regolazione tariffaria	7
	Misura 11 Obiettivo di incremento della produttività da efficientamento	7
	Misura 12 Trattamento del margine derivante dalle attività accessorie della Rete	7
	Misura 13 Modulazione tariffaria della Rete	7
	Misura 14 Accorpamento di prestazioni regolate erogate dal gestore	9
	Misura 15 Basket e modulazione tariffaria	9
I.5	Reti aeroportuali: Monitoraggio e adeguamento annuale	9
	Misura 16 Monitoraggio e adeguamento annuale	9
I.6	Sistemi aeroportuali: Aspetti procedurali per la revisione dei diritti	10
	Misura 17 Ambito di applicazione	10
	Misura 18 Istanza di applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente	10
	Misura 19 Procedura di revisione dei diritti aeroportuali	10
	Misura 20 Informativa da parte del gestore e dei vettori	10
	Misura 21 Esito della consultazione	10
	Misura 22 Monitoraggio annuale della qualità e degli investimenti	11
	Misura 23 Attività di vigilanza	11
I.7	Sistemi aeroportuali: Costing	11
	Misura 24 Costing	11
I.8	Sistemi aeroportuali: Pricing	11
	Misura 25 Pricing	11
I.9	Sistemi aeroportuali: Monitoraggio e adeguamento annuale	11
	Misura 26 Monitoraggio e adeguamento annuale	11

PARTE II	DISPOSIZIONI SULL'ENTRATA IN VIGORE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 17, COMMA 34-BIS, DEL D.L. 78/2009	12
	Misura 27 Disposizioni sull'entrata in vigore con riferimento ai contratti di programma ex articolo 17, comma 34- <i>bis</i> , del d.l. 78/2009	12
ANNESSO 1	FORMAT: PROPOSTA DI REVISIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI - NOTIFICA DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PER RETI AEROPORTUALI	13
ANNESSO 2	FORMAT: PROPOSTA DI REVISIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFAZIONE AEROPORTUALE COMUNE E TRASPARENTE EX ART. 74, COMMA 3, DEL D.L. 1/2012	14
ANNESSO 3	FORMAT: PROPOSTA DI REVISIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI - NOTIFICA DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PER SISTEMI AEROPORTUALI	15

PARTE I PRINCIPI E CRITERI PER LA REGOLAZIONE DI RETI E SISTEMI AEROPORTUALI

I.1 FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La presente Parte individua le disposizioni applicative e integrative per consentire l'adozione di un sistema di tariffazione comune e trasparente da applicare ad una Rete¹ o ad un Sistema² aeroportuale, costituito da un'aggregazione di singoli aeroporti, nell'ambito dei Modelli di cui alla delibera n. 92 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modelli ex delibera n. 92/2017); tenuto conto delle Misure ricomprese dalla PARTE IV.1 alla PARTE IV.8 dell'Allegato A alla delibera n. 136/2020, fermi restando i necessari interventi di coordinamento.

I.2 RETI AEROPORTUALI: ASPETTI PROCEDURALI PER LA REVISIONE DEI DIRITTI

Misura 1 Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 71 a 82 del d.l. 1/2012 di recepimento della direttiva 2009/12/CE e con specifico riferimento a quanto previsto dall' articolo 74 comma 2, i principi e criteri di cui alla presente Parte sono applicabili ad una Rete aeroportuale (di seguito anche: Rete) costituita da un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
2. I principi e criteri di cui alla presente Parte sono predisposti al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti della Rete aeroportuale rispondano, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 80, comma 1, del d.l. 1/2012, alle finalità di coesione territoriale indicate per le "Reti aeroportuali" dal Considerando n. 5 della direttiva 2009/12/CE.

Misura 2 Procedura per l'istanza per l'applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete

1. Il gestore di una Rete aeroportuale sul territorio italiano designata con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, può inviare istanza all'Autorità per essere autorizzato ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera Rete aeroportuale. L'istanza è presentata secondo lo schema/*format* riportato in ANNESSO 1, precisando in particolare quale sia l'"aeroporto principale" della Rete, ossia l'aeroporto che – nell'ambito degli aeroporti della Rete – ha registrato il più elevato volume di traffico (in termini di passeggeri annui), valutato sulla base della media dei passeggeri annui trasportati, a consuntivo, registrati negli ultimi due anni, per i quali il dato sia disponibile³.

¹ Gruppo di aeroporti, designato come tale dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in base alle Linee Guida di cui al decreto ministeriale del 26 novembre 2016, n. 401, affidato ad un unico gestore aeroportuale, che può essere autorizzato dall'Autorità di vigilanza ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare alla intera rete.

² Gruppo di aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, ai sensi dell'articolo 74 del d.l. 1/2012, in riferimento al quale l'Autorità di vigilanza può consentire di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77 del d.l. 1/2012.

³ Ai fini della rilevazione della media del traffico consuntivo, in arrivo e partenza, si fa riferimento alle statistiche pubblicate sul sito istituzionale di ENAC, relative ai passeggeri trasportati sui servizi aerei commerciali ovvero a quelle pubblicate sul sito *web* di Assaeroporti, relativi al totale commerciale.

2. A seguito dell'istanza di cui al punto 1, l'Autorità acquisisce dai Ministeri competenti le risultanze istruttorie sottostanti la designazione della Rete, necessarie ai fini, della autorizzazione all'introduzione di un sistema di tariffazione comune e trasparente da applicare all'intera rete, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del d.l. 1/2012, nonché ai fini della verifica della conformità al pertinente Modello della conseguente proposta tariffaria.

Misura 3 Procedura di revisione dei diritti aeroportuali

1. Si applica quanto previsto dal Capitolo 3 ("Procedura di revisione dei diritti aeroportuali") dei Modelli ex delibera n. 92/2017; tali misure si applicano al gestore della Rete aeroportuale e coinvolgono gli utenti di detta Rete.

Misura 4 Informativa da parte del gestore e dei vettori

4.1 Principi generali

1. Si applica quanto previsto dal Capitolo 4 ("Informativa da parte del gestore e dei vettori") dei Modelli ex delibera n. 92/2017; tali misure si applicano al gestore della Rete aeroportuale e coinvolgono gli utenti di detta Rete.

4.2 Informativa da parte del gestore agli utenti

4.2.1 Documento di consultazione

1. Tutte le informazioni del "*Documento di consultazione*" riferito alla Rete aeroportuale che risultino attinenti a:
 - livelli e dinamica temporale dei diritti aeroportuali e dei corrispettivi;
 - illustrazione delle eventuali proposte di semplificazione e accorpamento delle prestazioni regolate erogate;
 - illustrazione delle eventuali proposte di basket tariffari;
 - illustrazione delle eventuali proposte di sotto-articolazioni dei diritti;
 - elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti all'Anno base a fronte dei diritti aeroportuali e dei corrispettivi riscossi, soggetti a regolazione;
 - Piano degli interventi che il gestore intende realizzare negli anni del periodo tariffario;
 - Piano della qualità e della tutela ambientale;
 - relazione sulla capacità dell'impianto aeroportuale, nonché dei livelli operativi di servizio (LoS) delle principali infrastrutture ed installazioni aeroportuali;

devono essere esplicitate per ogni singolo scalo aeroportuale, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 77 del d.l. 1/2012.

2. Le informazioni residuali rispetto a quelle riportate nel paragrafo 4.1.1, punti 2 e 3, dei Modelli ex delibera n. 92/2017 devono essere fornite a livello di Rete.

4.2.2 Previsioni di traffico

1. Le previsioni di traffico devono essere presentate sia per ogni singolo scalo aeroportuale sia a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

4.2.3 Piano degli interventi

1. Il Piano degli interventi deve essere predisposto per ogni singolo scalo aeroportuale, con una sintesi a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

4.2.4 Piano della qualità e della tutela ambientale

1. Il Piano della qualità e della tutela ambientale deve essere presentato per ogni singolo scalo aeroportuale, con una sintesi a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

4.3 Documentazione informativa da parte del vettore

1. Tutte le informazioni devono essere presentate per ogni singolo scalo aeroportuale, con una sintesi a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

Misura 5 Esito della consultazione

1. Per quanto rileva, si applica quanto previsto dal Capitolo 5 (“Esito della consultazione”) dei Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tali misure si applicano al gestore della Rete aeroportuale e coinvolgono gli utenti di detta Rete.
2. La proposta definitiva sul livello dei diritti aeroportuali e sugli impegni correlati deve essere presentata dal gestore della Rete a livello di ciascuno scalo aeroportuale.

Misura 6 Monitoraggio annuale della qualità e degli investimenti

6.1 Principi generali

1. Si applica quanto previsto dal paragrafo 5.2 (“Consultazione annuale degli Utenti”) dei Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tali misure si applicano al gestore della Rete aeroportuale.

6.2 Monitoraggio sugli investimenti

1. La documentazione prevista deve essere predisposta con informazioni articolate per ogni singolo scalo aeroportuale, con una sintesi a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

6.3 Monitoraggio sulla qualità

1. L’informativa prevista deve essere predisposta con informazioni articolate per ogni singolo scalo aeroportuale, con una sintesi a livello di Rete aeroportuale nel suo complesso.

Misura 7 Attività di vigilanza

1. Si applica quanto previsto dal Capitolo 6 (“Attività di vigilanza”) dei Modelli *ex* delibera n. 92/2017.

I.3 RETI AEROPORTUALI: COSTING

Misura 8 Metodologia di calcolo dei diritti nel periodo tariffario

1. Si applica quanto previsto dai paragrafi da 8.1 ad 8.11 dei Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tali misure si applicano a livello di singolo scalo aeroportuale, con la specificità di cui alla Misura 9.

Misura 9 Tasso di remunerazione del capitale investito

1. In considerazione del fatto che la gestione finanziaria risulta unificata (unico gestore della Rete), il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, determinato mediante la metodologia del costo medio ponderato del capitale investito (WACC) assume un unico valore per tutti gli aeroporti della Rete

aeroporto, pari a quello determinato ai sensi del paragrafo 8.8 del Modello applicabile all'aeroporto principale della Rete come individuato dalla Misura 2, punto 1.

2. Per quanto attiene all'eventuale applicazione temporanea di contenute misure incrementative del WACC, si applica quanto previsto dal paragrafo 8.9 dei Modelli ex delibera n. 92/2017.

I.4 RETI AEROPORTUALI: PRICING

Misura 10 I prodotti soggetti a regolazione tariffaria

1. Si applica quanto previsto dal Capitolo 7 e dai paragrafi 8.11 ed 8.12 dei Modelli ex delibera n. 92/2017; tali misure si applicano a livello di singolo scalo aeroportuale, con le specificità di cui alle seguenti misure.

Misura 11 Obiettivo di incremento della produttività da efficientamento

1. Con riferimento alla formula di aggiornamento tariffario di cui al paragrafo 8.4.2 dei Modelli ex delibera n. 92/2017 relativa alla dinamica nel periodo dei costi operativi ammessi all'Anno base, π_e è l'indicatore annuo di recupero di produttività, valido per ciascuna annualità del periodo tariffario e unico a livello di Rete Aeroportuale, da applicarsi a ciascun singolo aeroporto della Rete.
2. Il valore annuo di π_e è determinato ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8.4.4 dei Modelli ex delibera n. 92/2017, come media delle π_e dei singoli aeroporti facenti parte della Rete stessa, ponderata sulla base dei rispettivi costi operativi ammessi all'Anno base.
3. Il valore del coefficiente di elasticità dei costi operativi al variare del traffico (η), unico a livello di Rete Aeroportuale, corrisponde alla media dei valori η dei singoli aeroporti facenti parte della Rete stessa, ponderata sulla base dei rispettivi costi operativi ammessi all'Anno base.

Misura 12 Trattamento del margine derivante dalle attività accessorie della Rete

1. Con riferimento al paragrafo 8.11 dei Modelli ex delibera n. 92/2017, il meccanismo di trattamento del margine derivante dalle attività accessorie deve essere applicato dal gestore avuto riguardo di considerare l'insieme degli aeroporti costituenti la Rete.

Misura 13 Modulazione tariffaria della Rete

1. Una volta definito e reso noto in consultazione il corrispettivo unitario all'anno t per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate e per singolo aeroporto (di cui al paragrafo 8.12 dei Modelli ex delibera n. 92/2017) della Rete aeroportuale, il gestore (conformemente alle prestazioni erogate di cui al paragrafo 7.1 dei Modelli ex delibera n. 92/2017) può proporre in consultazione una modulazione tariffaria tra gli aeroporti ricompresi nella Rete, avvalendosi di un meccanismo di mutualizzazione dei costi tra gli scali, mediante apposite poste figurative di trasferimento di parte dei ricavi relativi a ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate.
2. Il gestore della Rete può quindi prevedere *ex ante*, per ciascun anno del periodo tariffario, per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate e per ciascun aeroporto, l'utilizzo di poste figurative di trasferimento di segno positivo o negativo⁴, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità

⁴ Il segno è determinato dal tipo di trasferimento: poiché il meccanismo è applicato ai ricavi, si avrà segno negativo in caso di aeroporto *donor*, segno positivo in caso di aeroporto *recipient*.

economico-finanziaria all'interno del periodo tariffario⁵ e complessivamente a livello di Rete aeroportuale.

3. Per assicurare il mantenimento della neutralità economico-finanziaria, il livello delle poste figurative, per gli anni da $t + 1$ alla fine del periodo tariffario, deve essere annualmente ricalcolato sulla base dei meccanismi di adeguamento annuale previsti dai Modelli ex delibera n. 92/2017.
4. Il gestore della Rete deve fornire adeguata informazione quali/quantitativa agli utenti in merito alle finalità che, in coerenza con le pertinenti Linee Guida ministeriali, intende perseguire con la modulazione tariffaria posta in consultazione.
5. La modulazione tra aeroporti proposta dal gestore della Rete per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate deve comunque rispettare il seguente vincolo: al fine di assicurare la neutralità economico-finanziaria del meccanismo, i ricavi scaturenti dall'applicazione dei diritti aeroportuali e relativi all'intera Rete, attualizzati per l'intero periodo tariffario e determinati in esito ai criteri di *costing* e *pricing* precedentemente descritti e in correlazione ai volumi di traffico previsti, devono essere uguali alla somma dei corrispondenti ricavi di ogni singolo aeroporto, attualizzati per l'intero periodo tariffario e determinati in esito alla modulazione della presente misura.
6. Ai fini della modulazione tariffaria, il gestore della Rete deve determinare *ex ante* i valori delle poste figurative di trasferimento per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate ($PFT_{t,i,j}$), di segno positivo o negativo, che ogni aeroporto i-esimo riceve/corrisponde all'anno t all'aeroporto j-esimo, secondo quanto deciso dal gestore stesso.
7. L'Autorità si riserva di valutare i diritti degli aeroporti della Rete e le relative poste figurative di trasferimento $PFT_{t,i,j}$, determinati in esito alla consultazione, al fine di verificarne la congruità nel rispetto del principio di contenimento dei costi per gli utenti.
8. Al fine di fornire adeguata trasparenza per il meccanismo di modulazione tariffaria tra aeroporti, il gestore della Rete deve inoltre fornire in fase di consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali, sulla base della seguente tabella, i prospetti annuali che forniscano evidenza, per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate, sia del totale dell'ammontare delle poste figurative di trasferimento che annualmente ogni aeroporto deve corrispondere/ricevere alla/dalla Rete, nonché dell'ammontare delle poste figurative di trasferimento che annualmente ogni aeroporto deve corrispondere/ricevere ad/da ogni altro aeroporto della Rete:

Tabella 1 – Prospetto annuale delle poste figurative tra aeroporti della Rete per singola prestazione erogata

Aeroporto	Aeroporto 1	Aeroporto 2	...	Aeroporto m	Totale $PFT_{j,i}$
Aeroporto 1	0	$PFT_{1,2}$		$PFT_{1,m}$	$PFT_{1,2} + \dots + PFT_{1,m}$
Aeroporto 2	$PFT_{2,1}$	0		$PFT_{2,m}$	$PFT_{2,1} + \dots + PFT_{2,m}$
...					
Aeroporto n	$PFT_{n,1}$	$PFT_{n,2}$		0	$PFT_{n,1} + PFT_{n,2} + \dots$
Totale $PFT_{i,j}$	$PFT_{2,1} + \dots + PFT_{n,1}$	$PFT_{1,2} + \dots + PFT_{n,2}$		$PFT_{1,m} + PFT_{2,m} + \dots$	

9. Sulla base del corrispettivo unitario annuale relative a ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate da ogni singolo aeroporto della Rete, rideterminata in esito a quanto previsto al punto 5, il gestore della Rete, conformemente alle prestazioni erogate dal gestore aeroportuale di cui al paragrafo 7.1 dei Modelli ex delibera n. 92/2017 e a parità di ricavi complessivi, determina i diritti aeroportuali

⁵ Azzeramento del valore complessivo delle poste figurative, ottenuto scontando i relativi importi al tasso di remunerazione del capitale della Rete.

afferenti a tutte le classi di sub-articolazione o di modulazione tariffaria relative a ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate o aggregazione/*basket* delle stesse come di seguito definito.

10. Il computo, per ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate dal gestore e per ogni aeroporto – o per ogni eventuale aggregazione degli stessi, derivanti dall'applicazione dei meccanismi di *pricing* di seguito riportati – del corrispettivo unitario di riferimento per ciascuno degli anni che compongono il periodo tariffario, sarà seguito dall'eventuale modulazione o sub-articolazione tariffaria, effettuata dal gestore della Rete tenendo conto che, per la tariffa media unitaria $T_{t,i}$ dell'aeroporto *i*-esimo relativa all'anno *t*, deve valere la seguente relazione:

$$T_{t,i} = \frac{\sum_{k=1}^l (p_k^t \cdot q_k^t)}{\sum_{k=1}^l q_k^t}$$

dove p_k^t e q_k^t indicano, rispettivamente, le tariffe unitarie e i volumi di produzione delle unità di servizio, stimati *ex ante* e relativi alle quantità appartenenti alla *k*-esima delle *l* classi di sub-articolazione o di modulazione tariffaria relative a ciascuna delle singole prestazioni regolate erogate dal gestore o aggregazione delle stesse, nell'anno *t*.

11. Di ciascuna delle componenti sopra descritte (tariffe, volumi e poste figurative di trasferimento) dovrà essere fornita adeguata evidenza all'Autorità ai fini della verifica di conformità relativa alla proposta tariffaria del gestore.
12. L'Autorità si riserva comunque di verificare che la media complessiva dei diritti modulati degli aeroporti della Rete, ponderata sulla base dei volumi di traffico dei singoli aeroporti e attualizzata, risulti allineata alla media complessiva dei diritti calcolati, sulla base dei pertinenti Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, con riferimento agli aeroporti della Rete, anch'essa ponderata sulla base dei volumi di traffico dei singoli aeroporti e attualizzata.

Misura 14 Accorpamento di prestazioni regolate erogate dal gestore

1. Si applica quanto previsto dal paragrafo 7.2.1 di cui ai Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tale misura si applica a livello di singolo scalo aeroportuale.

Misura 15 Basket e modulazione tariffaria

1. Si applica quanto previsto dal paragrafo 7.2.2 di cui ai Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tale misura si applica a livello di singolo scalo aeroportuale.

I.5 RETI AEROPORTUALI: MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO ANNUALE

Misura 16 Monitoraggio e adeguamento annuale

1. Si applica quanto previsto dal paragrafo 8.12, con specifico riferimento alle parti relative al monitoraggio e all'adeguamento annuale nel corso del periodo tariffario, nonché dai paragrafi 8.13 ed 8.14 dei Modelli *ex* delibera n. 92/2017; tali misure si applicano a livello di singolo scalo aeroportuale.

1.6 SISTEMI AEROPORTUALI: ASPETTI PROCEDURALI PER LA REVISIONE DEI DIRITTI

Misura 17 Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 71 a 82 del d.l. 1/2012 di recepimento della direttiva 2009/12/CE, come modificati dall'articolo 10 della l. 37/2019, e con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 74 comma 3, i principi e criteri di cui alla presente Parte si applicano, per ragioni di distribuzione del traffico⁶, ad ogni Sistema aeroportuale (di seguito anche Sistema).
2. Per l'applicazione del sistema di tariffazione comune agli aeroporti compresi nel Sistema aeroportuale è necessario presentare all'Autorità l'istanza di cui alla Misura 18, secondo lo schema/*format* riportato in ANNESSO 2.

Misura 18 Istanza di applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente

1. L'istanza di cui alla Misura 17, punto 2, è accompagnata dalla documentazione necessaria a consentire all'Autorità di verificare, ai fini dell'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, il rispetto dei principi di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012 con riferimento agli obiettivi di distribuzione del traffico che si intendono conseguire.
2. L'Autorità, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, informa la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze della consentita applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.
3. In caso di valutazione positiva dell'istanza da parte dell'Autorità, il gestore del Sistema avvia la procedura, descritta dalla Misura 19 alla Misura 23, per la revisione dei diritti aeroportuali da applicare al Sistema aeroportuale, presentando istanza di avvio della consultazione degli utenti secondo lo schema/*format* riportato in ANNESSO 3.

Misura 19 Procedura di revisione dei diritti aeroportuali

1. Si applica quanto previsto per le Reti aeroportuali dalla Misura 3 - *Procedura di revisione dei diritti aeroportuali*; tale misura si applica al gestore del Sistema aeroportuale con il coinvolgimento degli utenti di detto Sistema.

Misura 20 Informativa da parte del gestore e dei vettori

1. Si applica quanto previsto per le Reti aeroportuali dalla Misura 4 - *Informativa da parte del gestore e dei vettori*; tale misura si applica al gestore del Sistema aeroportuale con il coinvolgimento degli utenti di detto Sistema.

Misura 21 Esito della consultazione

1. Si applica quanto previsto per le Reti aeroportuali dalla Misura 5 - *Esito della consultazione*; tale misura si applica al gestore del Sistema aeroportuale con il coinvolgimento degli utenti di detto Sistema.

⁶ Considerando 6 della direttiva 2009/12/CE: "Per ragioni di distribuzione del traffico gli Stati membri dovrebbero poter consentire ad un gestore aeroportuale, per gli aeroporti che servono una stessa città o conurbazione, di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente. I trasferimenti economici tra detti aeroporti dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario".

Misura 22 Monitoraggio annuale della qualità e degli investimenti

1. Si applica quanto previsto per le Reti aeroportuali dalla Misura 6 - *Monitoraggio annuale della qualità e degli investimenti*; tale misure si applica al gestore del Sistema aeroportuale con il coinvolgimento degli utenti di detto Sistema.

Misura 23 Attività di vigilanza

1. Si applica quanto previsto per le Reti aeroportuali dalla Misura 7 - *Attività di vigilanza*.

I.7 SISTEMI AEROPORTUALI: *COSTING*

Misura 24 Costing

1. Al Sistema aeroportuale si applica quanto previsto dalle misure esposte nella Parte I.3 (*“Reti aeroportuali: Costing”*).

I.8 SISTEMI AEROPORTUALI: *PRICING*

Misura 25 Pricing

1. Al Sistema aeroportuale si applica quanto previsto dalle misure esposte nella Parte I.4 (*“Reti aeroportuali: Pricing”*).

I.9 SISTEMI AEROPORTUALI: MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO ANNUALE

Misura 26 Monitoraggio e adeguamento annuale

1. Al Sistema aeroportuale si applica quanto previsto dalle misure esposte nella Parte I.5 (*“Monitoraggio e adeguamento annuale nel corso del periodo tariffario”*).

PARTE II DISPOSIZIONI SULL'ENTRATA IN VIGORE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 17, COMMA 34-BIS, DEL D.L. 78/2009

Misura 27 Disposizioni sull'entrata in vigore con riferimento ai contratti di programma ex articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009

1. Con riferimento agli aeroporti regolati con i contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, le disposizioni di regolazione economica di cui ai Modelli ex delibera n. 92/2017 sono suscettibili di applicazione attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi connessi alla revisione delle pattuizioni contrattuali o diverso accordo tra concedente e concessionario, nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 71 a 82 del d.l. 1/2012.
2. Per gli aeroporti di cui al comma 1, le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012 sono esercitate dall'Autorità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 37/2019 anche con riferimento alle procedure di definizione annuale del livello dei corrispettivi regolamentati, nonché alle procedure di risoluzione delle controversie ad esse connesse, secondo le modalità e i termini del presente atto di regolazione.

ANNESI

ANNESSO 1 **FORMAT: Proposta di revisione dei diritti aeroportuali - Notifica di avvio della consultazione per Reti aeroportuali**

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino

Oggetto: Proposta di modifica dei Diritti aeroportuali - Notifica di avvio della consultazione per Reti aeroportuali

Il sottoscritto ____, per conto della Società ____, affidataria della gestione degli aeroporti ____, designati rete aeroportuale ai sensi del decreto interministeriale __/____, che si allega alla presente notifica, comunica a codesta Autorità di avere programmato per il giorno ____ l'avvio della consultazione degli utenti della rete sulla proposta di aggiornamento dei diritti aeroportuali per il Periodo tariffario __/____.

A tal fine si comunica che l'aeroporto principale della rete è _____.

A tal fine, ed in conformità a quanto previsto dal Modello pertinente, questa Società ha provveduto a predisporre il *Documento di consultazione*, contenente, tra l'altro, la proposta di modifica dei Diritti aeroportuali, nonché i relativi ulteriori documenti di supporto.

Tale documentazione è allegata su supporto informatico alla presente comunicazione, insieme alle informazioni necessarie a codesta Autorità al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche sulla corretta applicazione delle misure regolatorie.

Alla data sopra riportata, la scrivente società provvederà a comunicare agli utenti l'avvio della consultazione sulla proposta di aggiornamento dei diritti aeroportuali, nonché a mettere a disposizione, con accesso riservato *online*, il *Documento di consultazione* ed i relativi allegati, fornendo preavviso di convocazione degli utenti in pubblica audizione fissata per il giorno ____.

Si chiede a codesta Autorità di voler provvedere ad ufficializzare per l'aeroporto/gli aeroporti di ____ l'avvio della procedura inerente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, dando notizia sul proprio sito web della Notifica ricevuta.

Data ____
(Firma)*

* (sottoscrizione rappresentante legale, ovvero da procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)

ANNESSE 2 **FORMAT: Proposta di revisione dei diritti aeroportuali – Richiesta di autorizzazione all'applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente ex art. 74, comma 3, del d.l. 1/2012**

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino

Oggetto: Proposta di revisione dei diritti aeroportuali – Richiesta di autorizzazione all'applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente ex art. 74, comma 3, del d.l. 1/2012

Il sottoscritto ____, per conto della Società ____, con riferimento agli aeroporti ____, presenta a codesta Autorità la richiesta di applicare un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente a detti aeroporti secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, del d.l. 1/2012.

A tal fine, in conformità alle misure relative alla regolazione dei Sistemi aeroportuali, vengono allegati alla presente richiesta il Piano di distribuzione del traffico del Sistema aeroportuale, nonché i documenti previsti nei Modelli di riferimento per i singoli aeroporti concernenti in particolare:

1. i modelli di *costing* (paragrafi 8.1 ad 8.11 dei Modelli ex delibera n. 92/2017) per singolo aeroporto ricompreso nel Sistema aeroportuale;
2. il modello di *pricing* (il Capitolo 7 e i paragrafi 8.11 ed 8.12 dei Modelli ex delibera n. 92/2017) da applicare al Sistema aeroportuale.

Tale documentazione è allegata su supporto informatico alla presente comunicazione, insieme alle informazioni necessarie a codesta Autorità al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di competenza.

Si chiede a codesta Autorità di voler provvedere a valutare la presente proposta, dandone notizia sul proprio sito *web* istituzionale.

Data ____
(Firma)*

* (sottoscrizione rappresentante legale, ovvero da procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)

ANNESSE 3 **FORMAT: Proposta di revisione dei diritti aeroportuali - Notifica di avvio della consultazione per Sistemi aeroportuali**

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino

Oggetto: Proposta di revisione dei diritti aeroportuali - Notifica di avvio della consultazione per il Sistema aeroportuale ____

Il sottoscritto ____, per conto della Società ____, con riferimento al Sistema aeroportuale ____, autorizzato da codesta Autorità ad applicare un sistema trasparente e comune di tariffazione ai sensi dall'articolo 74, comma 3, del d.l. 1/2012, comunica a codesta Autorità di avere programmato per il giorno ____ l'avvio della consultazione degli utenti del Sistema sulla proposta di aggiornamento dei diritti aeroportuali per il Periodo tariffario ____/____.

A tal fine, ed in conformità a quanto previsto dal Modello pertinente, questa Società ha provveduto a predisporre il *Documento di consultazione*, contenente, tra l'altro, la proposta di modifica dei Diritti aeroportuali, nonché i relativi ulteriori documenti di supporto.

Tale documentazione è allegata su supporto informatico alla presente comunicazione, insieme alle informazioni necessarie a codesta Autorità al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche sulla corretta applicazione delle misure regolatorie.

Alla data sopra riportata, la scrivente società provvederà a comunicare agli utenti l'avvio della consultazione sulla proposta di aggiornamento dei diritti aeroportuali, nonché a mettere a disposizione, con accesso riservato *online*, il *Documento di consultazione* ed i relativi allegati, fornendo preavviso di convocazione degli utenti in pubblica audizione fissata per il giorno ____.

Si chiede a codesta Autorità di voler provvedere ad ufficializzare per il Sistema aeroportuale ____ l'avvio della procedura inerente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, dando notizia sul proprio sito web della Notifica ricevuta.

Data ____
(Firma)*

* (sottoscrizione rappresentante legale, ovvero da procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)